

REGOLAMENTO (UE) N. 1057/2012 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 2012****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del dimetiltopolisilossano (E 900) come agente antischiumogeno negli integratori alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l'aggiornamento dell'elenco UE degli additivi alimentari può avvenire o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (4) È stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione all'uso del dimetiltopolisilossano (E 900) come agente antischiumogeno negli integratori alimentari.
- (5) Gli integratori alimentari in forma di compresse effervescenti contengono solitamente acidi (come l'acido citrico) e sali di idrocarbonato o di carbonato. Le compresse vengono aggiunte all'acqua e durante il processo di dissoluzione si produce gas di anidride carbonica. Questo gas genera di norma una schiuma ascendente che trabocca dal bicchiere. Occorre quindi eliminare tale schiuma, in tutto o in parte, grazie all'aggiunta di un agente antischiumogeno alla compressa effervescente. Il dimetiltopolisilossano (E 900) può essere utilizzato come un'alternativa più efficace rispetto ai polisorbati e agli esteri di saccarosio degli acidi grassi attualmente autorizzati.
- (6) La relazione della Commissione sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell'Unione europea ha concluso che il dimetiltopolisilossano (E 900) non necessita di ulteriori esami ⁽³⁾, dal momento che l'assunzione teorica ba-

sata su ipotesi prudenti in merito al consumo di alimenti e all'uso di additivi non eccedeva la dose giornaliera ammissibile (DGA). Il 18 maggio 1990 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha stabilito un valore di DGA pari a 1,5 mg/kg di peso corporeo ⁽⁴⁾. Si calcola che l'assunzione supplementare basata sul nuovo uso come agente antischiumogeno negli integratori alimentari in forma di compresse effervescenti sia inferiore al 10 % della DGA. È pertanto opportuno autorizzare l'uso del dimetiltopolisilossano (E 900) come agente antischiumogeno negli integratori alimentari sotto forma di compresse effervescenti.

- (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Dal momento che l'autorizzazione all'uso del dimetiltopolisilossano (E 900) come agente antischiumogeno negli integratori alimentari in forma di compresse effervescenti costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
- (8) In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione ⁽⁵⁾, l'elenco di additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 si applica, in linea di principio, a decorrere dal 1° giugno 2013. Al fine di autorizzare l'uso del dimetiltopolisilossano (E 900) negli integratori alimentari prima di tale data, è necessario fissare per l'uso specifico di tale additivo alimentare una data di applicazione anteriore.
- (9) Pertanto, occorre modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ COM(2001) 542 definitivo.⁽⁴⁾ http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf⁽⁵⁾ GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 nella categoria di alimenti 17.1 «Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare», dopo la voce E 551-559 è aggiunta la seguente voce:

	«E 900	Dimetilpolisilossano	10		Solo integratori alimentari sotto forma di compresse effervescenti	Periodo di applicazione: a decorrere dal 3 dicembre 2012
		(79): Il livello massimo si applica all'integratore alimentare disciolto e pronto all'uso, diluito in 200 ml di acqua»				